

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 76 DEL 04-09-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50 DEL 2016.

L'anno duemilaventini il giorno quattro del mese di settembre alle ore 12:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

=====

POMPEI MATTEO	Sindaco	P
ABBATI PIER-NICOLA	Asses.-Vice Sindaco	P
CARASSAI VALENTINA	Assessore	P

=====

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. POMPEI MATTEO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 -Nuovo Codice dei Contratti Pubblici-, per il quale:

“1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito Regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del

predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.”;

RILEVATO che il nuovo Codice dei Contratti definisce i destinatari e le attività per le quali spettano i compensi aggiuntivi, escludendone le attività di progettazione;

VISTA la proposta di Regolamento per la costituzione e per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, predisposta in aderenza all'articolo 113, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RILEVATO che la ripartizione del fondo non è soggetta a contrattazione sindacale e che l'incentivo è riconosciuto nella misura del 2 per cento dell'importo posto a base di gara e nel limite del 50 per cento della retribuzione complessiva in godimento del dipendente;

DATO ATTO che gli incentivi per le funzioni tecniche saranno previsti nei quadri complessivi delle singole opere da cui saranno finanziati e non rientreranno nei capitoli della spesa per il personale;

CONSIDERATO che le somme destinate agli incentivi sono comprensive degli oneri previdenziali, assistenziali e del contributo fiscale a carico dell'Amministrazione;

RITENUTA la proposta di Regolamento meritevole di approvazione;

VISTO l'articolo 89, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente Testo Unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche e all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

VISTO l'articolo 48, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale è di competenza della Giunta Comunale l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

RICONOSCIUTA la propria competenza deliberativa, trattandosi di provvedimento che si riferisce all'organizzazione degli uffici, allo stato giuridico ed economico dei dipendenti;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

- 1- DI APPROVARE il Regolamento per l'incentivo per le funzioni tecniche previsto dall'articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016, che si compone di 11 articoli, si allega alla presente deliberazione e ne fa parte integrante.
- 2- DI DARE ATTO che il presente Regolamento sostituisce e annulla ogni disposizione previgente di disciplina della materia.
- 3- DI DARE ATTO che i costi riguardanti il fondo per l'innovazione e la progettazione, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali, saranno previsti nei quadri economici delle singole opere, lavori, servizi o forniture e impegnati fra le somme stanziare per la loro realizzazione.
- 4- DI TRASMETTERE copia del presente Regolamento ai Responsabili dei servizi.
- 5- DI DARE COMUNICAZIONE dell'avvenuta approvazione del presente atto alle Organizzazioni sindacali, per opportuna informazione successiva e ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 6- DI PUBBLICARE il presente Regolamento nella sezione "Amministrazione Trasparente", per l'assolvimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

Provincia di Macerata



REGOLAMENTO PER L'INCENTIVO DELLE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. N. 50/2016.

(Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 4 settembre 2020)

INDICE

Articolo 1 OGGETTO E FINALITÀ REGOLAMENTO

Articolo 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 3 COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA FUNZIONE
TECNICA E L'INNOVAZIONE

Articolo 4 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Articolo 5 RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO LAVORI

Articolo 6 RIPARTIZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ACQUISTI BENI E
SERVIZI

Articolo 7 RIPARTIZIONE INCENTIVO LAVORI RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Articolo 8 ESCLUSIONI

Articolo 9 TERMINI PER LE PRESTAZIONI

Articolo 10 PAGAMENTO DEI COMPENSI

Articolo 11 DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

.

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITÀ REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato «Codice») e disciplina lo svolgimento delle funzioni tecniche da parte del personale interno per gli appalti dei lavori, delle forniture e dei servizi.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività.

ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le somme di cui all'articolo 113 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come indicato nei commi successivi.
2. Gli incentivi previsti dal comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche riguardanti i lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le redazioni di perizie di variante e suppletive e gli appalti di servizi e di forniture.
3. Sono esclusi dal fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione, generale e particolare, del territorio, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta e di manutenzione straordinaria;
 - c) i lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
 - d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
 - e) i contratti esclusi dell'applicazione del Codice, a termini dell'articolo 17.

ARTICOLO 3 COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA FUNZIONE TECNICA E L'INNOVAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale destina a un fondo per la funzione tecnica e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro. Per le acquisizioni di beni e di servizi, l'importo è stabilito nei documenti di progetto.
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione è ripartito fra il responsabile del procedimento, i soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture, i soggetti che effettuano la verifica preventiva della progettazione, i soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo della procedura di gara, i soggetti incaricati della direzione lavori, della direzione dell'esecuzione, dei collaudi e delle verifiche di conformità.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la funzione tecnica e l'innovazione, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità

di spesa per centri di costo nonché all'ammmodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.

4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per il quale siano eseguite le previste prestazioni.

5. Il valore dell'incentivo non è soggetto a rettifiche, qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno dei quadri economici dei progetti.

ARTICOLO 4 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile preposto al servizio tecnico, garantendo una opportuna rotazione del personale.

2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il provvedimento di modifica o revoca e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Il dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento ed il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della funzione tecnica e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- b) il personale incaricato della verifica del progetto ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) il personale incaricato della direzione lavori;
- d) il personale incaricato della direzione della esecuzione del contratto per le procedure di acquisizione di forniture e servizi;
- e) per i lavori e le opere, il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della redazione del certificato di regolare esecuzione - quest'ultimo nei casi espressamente individuati dal decreto di cui all'articolo 102, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, per i quali il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
- f) per i servizi e le forniture, il personale incaricato della redazione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione - quest'ultimo nei casi espressamente individuati dal decreto di cui all'articolo 102, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, per i quali il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato;
- g) il personale incaricato delle operazioni di collaudo statico;

- h) i collaboratori (tecnici e amministrativi) che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del Responsabile Unico del Procedimento, nonché all'attività di direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione.
5. Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa nelle varie fasi potrà svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.
6. Le restanti risorse di cui all'articolo 2, ad esclusione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, sono destinate all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso l'Ente di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

ARTICOLO 5

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO LAVORI

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente/responsabile, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. Per progetti di importo fino a € **1.000.000,00**, l'incentivo è attribuito in ragione **dell'1,60%** (pari **all'80% del 2%**), secondo la ripartizione, di cui al successivo comma 6.
3. Per progetti di importo a base di gara superiore a € **1.000.000,00**, l'incentivo è attribuito in ragione del **1%** (**pari all'80% dell'1,25%**) solo per la quota eccedente tale soglia, secondo la ripartizione di cui al successivo comma 6.
4. Le somme destinate agli incentivi sono comprensive degli oneri previdenziali, assistenziali e del contributo fiscale a carico dell'Amministrazione.
5. Le risorse finanziarie da destinare all'incentivo delle funzioni tecniche, confluite nel fondo di cui all'articolo precedente, sono ripartite, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità ed i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento, tra le figure di cui al seguente comma 6.
6. La quota del fondo incentivante, destinata alle figure di cui al comma 4 dell'articolo 4, viene ripartita tra i dipendenti interessati come segue:
- a) il **40%** al Responsabile Unico del Procedimento di cui alla lettera a) del comma 4, dell'articolo 4 del presente Regolamento, secondo le seguenti aliquote:
 - I lo **0,10** per le attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - II lo **0,40** per le attività svolte relativamente alla fase progettuale di lavori od opere sino all'approvazione del progetto, ovvero, per i servizi e le

forniture, relativamente alla fase di predisposizione degli elaborati e degli atti tecnico-amministrativi sino alla emanazione della determinazione a contrarre di cui all'articolo 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;

- III lo **0,10** per le attività svolte sino alla fase dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto o affidamento;
 - IV lo **0,35** per le attività svolte nella fase di esecuzione del contratto per lavori od opere, servizi e forniture;
 - V lo **0,05** per le attività svolte nella fase di collaudo tecnico-amministrativo, per i lavori, o di verifica di conformità, per i servizi e le forniture, ovvero, ricorrendo i presupposti di legge, per la redazione delle certificazioni di pagamento;
- b) il **15%** al personale tecnico o al personale incaricato di cui alla lettera b) del precedente comma 4, dell'articolo 4 del presente Regolamento (verifica del progetto ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016);
 - c) il **35%** al personale tecnico o al personale incaricato di cui alle lettere c) e d) del comma 4, dell'articolo 4 (personale incaricato della direzione lavori; personale incaricato della direzione della esecuzione del contratto per le procedure di acquisizione di forniture e servizi) in proporzione agli importi degli Stati Avanzamento Lavori (SAL) emessi;
 - d) il **5%** al personale tecnico o al personale incaricato di cui alle lettere e) ed f) del comma 4, dell'articolo 4 del presente Regolamento;
 - e) il **5%** ai collaboratori (tecnici e amministrativi) di cui alle lettere g) ed h) del comma 4 dell'articolo 4 del presente Regolamento, secondo le aliquote e le fasi di cui al comma 1, lettera a), punti I, II, III e IV e lettera b) del presente articolo, in riferimento anche a quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 113 del d.lgs. n. 50/2016.
7. Nella ipotesi che per le funzioni previste all'articolo 4, comma 4, lettera a) e b), sia nominato un tecnico di supporto al RUP, le aliquote previste al precedente comma 6, vengono ridotte del 20%.
8. Nella ipotesi che le funzioni previste alle lettere c), d) ed e) del comma 4, dell'articolo 4 del presente Regolamento, siano affidate a professionisti esterni, le aliquote di cui al:
- comma 6, lettera a) del presente articolo (R.U.P.) la prevista aliquota del 40%, viene aumentata del 50%, fermo restando la suddivisione delle aliquote per le singole attività svolte;
 - comma 6, lettera b), del presente articolo (Verifica del progetto), la prevista aliquota del 15%, viene aumentata del 50%;
 - comma 6 - lettera d), del presente articolo (Collaudo tecnico-amministrativo o C.R.E.), la prevista aliquota del 10%, viene aumentata del 50%.
9. Il Responsabile del servizio, prima dell'avvio della fase esecutiva, conferisce gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione di cui al comma 1. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.

10. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale del ruolo tecnico che, di volta in volta, partecipa alla redazione dei vari elaborati o al compimento di specifiche attività di natura tecnica. Il Responsabile Unico del Procedimento, per il carattere eterogeneo dei compiti che gli sono affidati, può avvalersi anche di collaboratori appartenenti al ruolo del personale amministrativo, purché in possesso delle necessarie esperienze e competenze professionali.

11. In ogni caso, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente, costituiscono economie. La quantificazione delle quote da devolvere in economia è determinata con provvedimento del Responsabile di settore, nel quale il valore di tale devoluzione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno.

12. I compensi di cui ai commi 2 e 3 sono riconosciuti in ragione delle prestazioni effettivamente compiute secondo le ripartizioni di cui al comma 6.

13. È fatta salva la diversa ripartizione degli incentivi prevista dalle Ordinanze per la ricostruzione post sisma 2016.

ARTICOLO 6

RIPARTIZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ACQUISTI BENI E SERVIZI

1. Le funzioni tecniche per gli acquisti di forniture e servizi sono ripartite nelle seguenti percentuali:

- a) predisposizione e controllo atti di gara: 20%;
- b) responsabile del procedimento nella fase della esecuzione: 60%;
- c) verifica regolare esecuzione: 20%.

2. Gli incentivi per le funzioni tecniche del comma 1, saranno calcolati secondo i valori previsti dal precedente articolo 5, commi 2 e 3.

ARTICOLO 7

RIPARTIZIONE INCENTIVO LAVORI RICOSTRUZIONE SISMA 2016

1. Per tutti i lavori pubblici finanziati con i fondi della ricostruzione sisma 2016 la ripartizione dell'incentivo è effettuata secondo i parametri e le modalità stabiliti nell'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal Sisma del 24 agosto 2016 n. 57 del 4 luglio 2018.

ARTICOLO 8

ESCLUSIONI

1. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.

2. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

3. Il compenso al RUP e ai collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno.

ARTICOLO 9

TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del Responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori

coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione delle opere.

2. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice e dalle relative norme regolamentari.

3. Il Responsabile del procedimento cura l'attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ARTICOLO 10

PAGAMENTO DEI COMPENSI

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Dirigente/Responsabile (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse), preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal Responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non potranno superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ARTICOLO 11

DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento si applica esclusivamente alle funzioni tecniche che siano state affidate successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 e quindi dal 19.04.2016, ed entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente.

3. Con la sua entrata in vigore cessa ogni altra disposizione regolamentare in materia.

IL PRESIDENTE
F.to POMPEI MATTEO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 777

li, 18/02/2021

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 18/02/2021

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 04/09/2020

- [] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;
- [X] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE